COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.37
del 4 Dicembre 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

Gare di Mercoledì 6 Dicembre 2023 Ore 14,30

Campionato Promozione

Girone C (11^Andata)

BACIGALUPO VASTO MARINA / SPORTING ALTINO — Campo Vasto Marina "Padre Fantini"

Prosecuzione gara vedi Del. G.S. C.U.N.36

RISULTATI

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 12 Giornata - A			
LANCIANO CALCIO 1920	- BACIGALUPO VASTO MARINA	Recl.	
SPORTING ALTINO	- FRANCAVILLA CALCIO 1927	0 - 0	

GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 4/12/23, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROMOZIONE

GARE DEL 2/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 2/12/2023 LANCIANO CALCIO 1920 – BACIGALUPO VASTO MARINA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società BACIGALUPO CASTO MARINA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLUCCI PANFILO (LANCIANO CALCIO 1920)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARGAGLIOTTI NICOLO (LANCIANO CALCIO 1920)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LUCA DANILO (FRANCAVILLA CALCIO 1927)

LA CORTE D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ANDREA BATTISTELLA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 4.12.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA TORANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE TRIPODI DOMENICO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA NUOVA TORANESE / VALLE DEL VOMANO, DISPUTATA IL 18.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIORNE "A" (C.U. n° 20 del 23.11.2023 – DELEGAZIONE DI TERAMO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nuova Toranese Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. per avere il Tripodi minacciato di un male ingiusto il direttore di gara.

Ha dedotto l'appellante che il fatto incriminato, come confermato dallo stesso direttore di gara dopo la consegna del referto, si riferisce ad un episodio verificatosi nel corso della partita, quando il calciatore effettivamente protestava nei confronti dell'arbitro senza, però, mai sfociare in offese o in atti intimidatori alla sua persona, tanto che non venivano presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla A.S.D. Nuova Toranese Calcio deve essere respinto, in quanto le circostanze che il calciatore abbia rivolto minacce all'indirizzo dell'arbitro al termine della gara, si evince chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dal referto di gara, ove si legge che: "*A fine partita espulso Tripodi Domenico N 11 della Nuova Toranese perché veniva con aria minacciosa a pochi centimetri dal volto del sottoscritto dicendo: ti aspetto fuor, non mi importa di essere squalificato ma ti ammazzo*".

È certo, quindi, che l'accadimento oggetto di sanzione riguarda un episodio diverso rispetto a quello riferito dalla società appellante, per essere avvenuto a fine gara e con adozione del provvedimento disciplinare dell'espulsione: in tal senso deve solo integrarsi la stringata ed incompleta motivazione del primo giudice, tenuto conto che l'entità della sanzione inflitta dal G.S. è certamente congrua ed adeguata al diverso addebito contestato e, per tale ragione, meritevole di integrale conferma

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANTA CROCE AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 600,00; INIBIZIONE ALLENATORE RASCHIATORE SAURO FINO AL 31.1.2024; INIBIZIONE DIRIGENTE SPECA STEFANO FINO AL 13.12.2023; SQUALIFCA CALCIATORE FELICIANI MATTEO PER OTTO TURNI; SQUALIFCA CALCIATORE POMPEI GIANMARIA PER QUATTRO TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA SANTA CROCE / CELLINO CALCIO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "D" (C.U. n° 32 del 16.11.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Santa Croce, ha impugnato e chiesto l'annullamento, ovvero in subordine la riduzione, delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. con le motivazioni che di seguito integralmente si riportano: "- *Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue. Al minuto 21º del secondo tempo veniva espulso il calciatore POMPEI Giammaria della Soc. Santa Croce perché, dopo la segnatura di una rete, protestava in maniera smodata nei confronti dell'arbitro. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare si rifiutava di allontanarsi e si posizionava a bordo campo, dal quale continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara. Dopo l'espulsione del suddetto calciatore, l'allenatore della squadra locale, Sig. RASCHIATORE Sauro, veniva allontanato perché entrava sul terreno di gioco e metteva in atto nei confronti dell'arbitro una protesta smodata che si concretizzava in un contatto fisico e in ingiurie e minacce, senza conseguenze, ritardando per diversi minuti la ripresa del gioco. In seguito a tali fatti, si generava un clima di tensione con la tifoseria locale e componenti della panchina della squadra del Santa Croce dalla quale venivano anche lanciati dei palloni in campo, che inveivano pesantemente con il direttore di gara con ingiurie e minacce. Al termine dell'incontro scoppiava una rissa che vedeva coinvolti componenti di entrambe le squadre, che si colpivano con pugni e calci, nel mentre alcuni dirigenti e calciatori del Santa Croce circondavano l'arbitro reiterando gli insulti e le minacce. Tra di essi, l'arbitro poteva riconoscere l'assistente di parte SPECA Stefano e i calciatori POMPEI Giammaria (già espulso nel corso della gara) e FELICIANI Matteo, il quale metteva in atto comportamento irriguardoso che si concretizzava in un contatto fisico, senza conseguenze. Un altro dirigente non identificato tratteneva il direttore di gara, impedendogli di rientrare negli spogliatoi, mentre gli rivolgeva minacce. Dopo essere riuscito a guadagnare lo spogliatoio, mentre sul campo continuava la rissa tra le due squadre, l'arbitro era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che, una volta sopraggiunte, lo scortavano all'esterno dell'impianto sportivo. All'uscita dallo spogliatoio, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, una decina di tesserati della squadra locale deridevano il direttore di gara e continuavano a insultarlo e minacciarlo. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della gravità dei fatti sopra riportati e del differente grado di partecipazione dei vari tesserati, visti gli artt 6 c.2 e 38 del CGS,*

DELIBERA

1) di infliggere alla Società Santa Croce la sanzione dell'ammenda di Euro 600,00, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati e sostenitori nel corso della gara ed alla fine della stessa; 2) di infliggere alla Società Cellino Calcio la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati alla fine della gara; 3) di inibire il Sig. RASCHIATORE Sauro, allenatore della Soc. Santa Croce, fino al

31.01.2024 (art. 36 comma b) CGS); 4) di inibire il Sig. SPECA Stefano, dirigente della Soc. Santa Croce, fino al 13.12.2023; 5) di squalificare i seguenti calciatori della Soc. Santa Croce: - POMPEI Giammaria per 4 gare; - FELICIANI Matteo per 8 gare (art. 36 comma b) CGS)".

L'appellante ha negato con fermezza il verificarsi di contatti fisici tra i propri tesserati e l'arbitro, il quale, peraltro, doveva essere certamente prevenuto nei confronti della A.S.D. Santa Croce, in quanto indicata nel referto come società aggressiva e irrispettosa.

Osserva, anzitutto, la Corte che la sanzione inflitta al sig. Stefano Speca non è impugnabile a norma dell'art. 137 C.G.S. in quanto inferiore ad un mese.

Quanto, poi, alla squalifica inflitta al calciatore Feliciani Matteo, responsabile di una spinta in danno del direttore di gara, ma senza conseguenza alcuna, la stessa può essere ridotta a n. 6 giornate.

Va, invece, confermata la squalifica inflitta al calciatore Pompei il quale, con il suo comportamento, ha, di fatto, causato una rissa generale tra i componenti delle due squadre alla fine dell'incontro.

Deve essere, infine, ridotta l'ammenda inflitta alla società Santa Croce, sia in considerazione della categoria di appartenenza, sia perché, per ragioni di equità, deve essere ridotto il divario non giustificabile tra detta sanzione e quella inflitta alla società Cellino Calcio, pur responsabile del parapiglia generale. Al riguardo, peraltro, non trova riscontro nei precedenti della Giustizia Sportiva di questo Comitato Regionale, quanto affermato dal direttore di gara nel suo referto: "*Ero stato già avvisato da alcuni miei colleghi e dal custode del campo che il Santa Croce fosse una squadra aggressiva e irrispettosa*". Lo stesso, peraltro, dapprima ha riferito che la gara si era disputata regolarmente con la dicitura "*niente da segnalare*" e poi ha riferito che dal 21° del II tempo "*la partita è diventata impossibile da arbitrare regolarmente. I calciatori e la società di casa, assistiti da tutta la tribuna,* (la A.S.D. Santa Croce di Civitella del Tronto ospitava la società Cellino Attanasio nell'impianto di Corropoli, n.d.r.) *hanno creato un clima anarchico e terrorizzante*"

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di ridurre a 6 giornate la squalifica inflitta al calciatore Feliciani Matteo e di ridurre a € 300,00 (trecento) l'ammenda inflitta alla società A.S.D. Santa Croce. Conferma, nel resto, l'impugnata decisione disponendo accreditarsi la tassa d'appello ove addebitata.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE È STATA APPLICATA LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA MEDESIMA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / SPORTLAND CELANO, DISPUTATA IL 12.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 34 del 23.11.2023 – C.R.A.).

Con appello del 29.11.2023, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione, con conseguente conferma del punteggio acquisito sul campo e, in via subordinata, la ripetizione della gara.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla società A.S.D. Tagliacozzo 1923 deve essere dichiarato inammissibile, sia perché proposto tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 76 comma III C.G.S., sia perché sfornito della relativa tassa, non allegata nel preannuncio e nemmeno nello stesso reclamo.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello e dispone addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 4/12/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)